

Verona, 15/04/2024

**Ai nostri  
spett.li Clienti**

### **BENI IN NATURA E RIMBORSI SPESE: LIMITI DI ESENZIONE 2024**

Con circolare n. 5 del 7 marzo 2024 l'Agencia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative in relazione ai nuovi limiti di esenzione del valore dei beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate per specifiche tipologie di spesa.

Limitatamente al periodo di imposta 2024 non concorreranno a formare reddito, **entro il limite complessivo di euro 1.000,00:**

- il valore di beni ceduti e di servizi prestati in natura ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas, **delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

**Il limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.**

Si ricorda che si considerano fiscalmente a carico i figli di età:

- non superiore a 24 anni e con reddito complessivo non eccedente € 4.000,00;
- superiore a 24 anni e con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51.

I beni e i servizi in natura nonché le somme a rimborso delle spese per le utenze domestiche, l'affitto e gli interessi sul mutuo possono essere corrisposti anche ad personam, quindi **non necessariamente a tutti i lavoratori.**

#### **Rimborso delle spese per utenze domestiche**

Le utenze oggetto di rimborso devono riguardare **immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio**, a condizione però che ne sostengano effettivamente le relative spese.

E' inoltre possibile ricomprendere le utenze per uso domestico intestate al condominio e ripartite tra i condomini.

## **Rimborso delle spese per l'affitto e per gli interessi sul mutuo**

Per il periodo di imposta 2024, l'applicazione della norma è estesa alle spese rimborsate al lavoratore per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

L'Agenzia delle Entrate specifica che **la nozione di "prima casa" contenuta nella norma coincide con il concetto di "abitazione principale"**, abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Con riguardo alle spese di affitto, si precisa che sono rimborsabili esclusivamente le spese riferite al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno. Restano quindi escluse dalla possibilità di rimborso eventuali ulteriori voci di spesa diverse quali, ad esempio, spese di registrazione, imposte di bollo o spese condominiali.

L'Agenzia precisa inoltre che, in relazione alle spese rimborsate per l'affitto e per gli interessi sul mutuo, **il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese quali, ad esempio, la detrazione degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione in dichiarazione dei redditi.**

Con riguardo alla documentazione che giustifica le spese sostenute, l'azienda dovrà acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore.

Si allega alla presente fac-simile della dichiarazione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Ass.to Basso – De Bortoli – Zambelli

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**